

Dal decreto alluvioni un blocco per i concorsi pubblici in tutta Italia

Personale

La sospensione dei termini fino al 31 agosto riguarda anche l'invio delle candidature

Il problema riguarda gli iter aperti al 1° maggio e quelli avviati dopo

Gianluca Bertagna

Il decreto-legge 61/2023 finalizzato a fornire un supporto istituzionale ai territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni rischia di rimandare, ancora una volta, la conclusione delle procedure concorsuali.

Al centro dell'attenzione è l'articolo 4, comma 1, che sospende i termini relativi ai procedimenti am-

ministrativi, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente, inclusi quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali.

La norma prevede infatti che «per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini (...) ivi inclusi (...) quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali».

La disposizione non si riferisce ai soli concorsi svolti nelle province alluvionate ma ai cittadini che li risiedono. I quali, a ben vedere, potrebbero partecipare a bandi di concorso in tutte le Regioni d'Italia.

Di fatto, quindi, i termini per presentare la domanda di partecipazione alle procedure concorsuali

non valgono per questi cittadini, in quanto sospesi fino al 31 agosto, andando ad allungare i tempi per la definizione delle graduatorie e quindi delle relative assunzioni.

Se, ad esempio, un concorso prevedeva una scadenza per le domande al 20 maggio con 30 giorni di pubblicazione, questo termine viene sospeso fino al primo settembre. Per i soggetti domiciliati nei territori alluvionati sarà possibile presentare domanda fino al 20 settembre.

Se, invece, viene bandito un concorso dopo il 1° maggio, per i soggetti domiciliati nelle province colpite dall'alluvione i termini inizieranno a decorrere dal 1° settembre e si potranno ricevere le domande entro quanto previsto dal bando (generalmente 15 o 30 giorni).

E fino a quando non saranno a disposizione tutte le domande dei partecipanti non sarà possibile concludere i concorsi, pertanto, di fatto, per tutta l'estate.

Alcune amministrazioni hanno

peraltro già indicato sul loro sito internet la sospensione in modo da dare pubblicità alla novella normativa.

Ma c'è di più. Per i concorsi che si possono realizzare in quanto i termini per la partecipazione sono scaduti al 30 aprile scorso, l'articolo 4 comma 4 del Dl 61/2023 prevede anche che «per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, residenti o domiciliati ai fini delle prove selettive nei territori indicati nell'allegato 1, le amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 agosto 2023 possono prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero, su istanza del candidato».

In questo caso i concorsi, quindi, possono concludersi, ma dando la massima tutela ai cittadini dei territori svantaggiati.

[HTTPS://WWW.GIANLUCABERTAGNA.IT/](https://www.gianlucabertagna.it/) 12 GIUGNO 2023

ACCESSO ALL'IMPIEGO

Sospensione dei concorsi fino a settembre

L'art. 4 del d.l. 61/2023 è passato un po' in sordina. Eppure contiene una sospensione dei termini che permetterà di concludere le procedure concorsuali solo a partire da settembre. Ecco la norma: "Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini (...) ivi inclusi (...) quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali".

Attenzione: non sono sospesi i termini dei concorsi degli enti coinvolti nell'alluvione, ma per i cittadini di quei comuni che possono, pertanto, partecipare a concorsi in tutta Italia.

Di fatto si crea uno stallo.

Come riporterà Mario Ferrari sul prossimo numero di Personale News, ecco alcuni esempi:

- nel caso di un concorso bandito ad aprile, che prevedeva la scadenza per la presentazione delle domande al 10 maggio, il termine per la presentazione delle domande è da considerarsi sospeso dal 1° maggio e riprende a decorrere dal 1° settembre, quindi solo per i soggetti domiciliati nei territori indicati nell'allegato al decreto, il termine di presentazione delle domande scade il 10 settembre.
- nel caso di concorsi banditi a partire dal 1° maggio, per i soggetti domiciliati nei territori indicati nell'allegato al decreto il termine di presentazione delle domande decorre dal 1° settembre e scade decorso il numero di giorni previsto dal bando per la presentazione delle domande (ordinariamente 15 o 30 giorni).

In sostanza verso coloro che erano residenti o domiciliati in quei territori i termini per presentare le domande ai concorsi non valgono. Nei confronti di questi soggetti i termini sono da considerarsi sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre 2023.